SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 novembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Agenzia italiana del farmaco:

Autorità interregionale di bacino della Basilicata:

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 1° ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Plesca Elena Giliola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12628)*

DECRETO 6 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Solomon Elena Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12629)*

DECRETO 6 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Timis Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12630)*

DECRETO 6 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Turcitu Maria Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12631)*

DECRETO 6 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12632)*

DECRETO 6 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Slavu Aurora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12633)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Beiro Valdes Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12634)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Padinjarekalayil Asha Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12635)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Francis Sunitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12636)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Amarjit Kaur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12637)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Bharathi Malarvizhi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12638)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Paikayil Kurian Sherin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12639)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Kochupongavana John Tintu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12640)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Emmanuel Jiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12641)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Joboy John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12642)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Simon Sanish Simon Stock, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12643)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Pulickal Varghese Tojo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12644)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Thekkan Lonappan Linson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12645)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Raluca Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12646)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Ilie Florin Emil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12647)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Oproiu Minela Sofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12648)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Codreanu Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12649)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ianc Mihaela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12650)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Laudat Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12651)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Deaconu Constantin Iomut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12652)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Matica Aurel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12653)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Socaci Cristina Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12654)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Chirila Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12655)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Filimon Ana Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12656)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12657)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Calinescu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12658)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12659)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Musiat Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12660)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Nicula Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12661)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, al sig. Odina Iulian Mugurel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12662)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Schneider Orsolya Csilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12663)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Carmena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12664)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Bocanete Mihaela Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12665)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ciontu Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12666)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Venkkattackal Mathew Minimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12667)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jomy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12668)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Goia Cosmina Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12669)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ghiorghian Elena Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12670)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Brinzan Adriana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12671)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Tuca Eugenia Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12672)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Buboiu Anca Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12673)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Sandulescu Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12674)*

DECRETO 9 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Stan Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12675)*

DECRETO 12 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Gheliuc Brindusa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12676)*

DECRETO 12 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu - Maris Mihaela Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12677)*

DECRETO 12 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Imbrisca Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12678)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Avatajitei Mehes Viorica Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12679)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Barreto Lidia Concepcion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12680)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Burghelea Constantina Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12681)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Buzoiu Minodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12682)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Leslie Tatiana Caceres Mendez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12683)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Birladeanu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12684)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Rocio Del Pilar Mamani Napan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12685)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Kadireva Yuliyanova Sevda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12686)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Tufano Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(09A12687)*

DECRETO 13 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Maya Dimitrova Mladenova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12688)*

DECRETO 14 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Magdalena Komorowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A12689)*

DECRETO 15 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Burca Mariana Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12690)*

DECRETO 15 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Preda Oancea Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12691)*

DECRETO 15 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Negoita Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12692)*

DECRETO 15 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ada Ruth Valdez Flores, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12693)*

DECRETO 15 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Janet Liner Rodriguez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12694)*

DECRETO 15 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Maria Castaneda Garcia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12695)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ripanu Cristian, di titolo di studio professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Ripanu Cristian, nato a Husi (Romania) il 19 gennaio 1971, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul mecanic specializarea tecnologia constructiilor de masini», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. A;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale «Inginer in profilul mecanic specializarea tehnologia constructiilor de masin» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica Gh. Asachi» Iasi;

Considerato che il richiedente ha presentato il libretto del lavoro;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta del richiedente, in un tirocinio di 18 mesi;

Visto l'art. 6, n. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ripanu Cristian, nato a Husi (Romania) il 19 gennaio 1971, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materia: 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

09A13252

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Del Tredici Alessandro Davide, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Del Tredici Alessandro Davide, cittadino italiano, nato a Busto Arsizio il 17 gennaio 1980, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» in data 15 aprile 2004 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 11 giugno 2008 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 6 marzo 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Busto Arsizio del 23 ottobre 2006;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Del Tredici Alessandro Davide, cittadino italiano, nato a Busto Arsizio il 17 gennaio 1980, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A13291

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jovanova Biljana, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esa-

me di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni», nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Jovanova Biljana, nata a Kocani (Repubblica di Macedonia) il 14 gennaio 1960, cittadina macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - ed esercizio della professione di «assistente sociale», sez. B;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Lavoratore sociale laureato» conseguita presso l'«Università Kiril i Metodij» il 19 giugno 1991;

Preso atto che nell'anno 2004 la sig.ra Jovanova ha ottenuto un'equipollenza del suo titolo accademico macedone per l'accesso ai profili professionali di ausiliario socio-assistenziale e di assistente dell'infanzia;

Considerato che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di assistente sociale sez. A in Italia, con applicazione di misure compensative;

Vista l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Jovanova e pervenuta il 3 luglio 2009 con la quale l'istante chiedeva di riesaminare la pratica al fine di ottenere il riconoscimento per la sez. B;

Vista la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che l'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di cui l'istante è in possesso possa essere accolta ai fini dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B senza applicazione di misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Jovanova Biljana, nata a Kocani (Repubblica di Macedonia) il 14 gennaio 1960, cittadina macedone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13267

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2009.

Iscrizione al n. 45 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito della Fondazione Forense di Perugia, denominato «Organismo di Conciliazione Forense di Perugia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 9 febbraio 2009 prot. DAG 11/2/2009.0020827.E, integrata il 26 marzo 2009 prot. DAG. 3/4/2009.0048602.E, con la quale il dott. Giovanni Dean, nato a Perugia il 19 novembre 1959, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Forense di Perugia ha chiesto l'iscrizione dell'«Organismo di Conciliazione Forense di Perugia», con sede legale in Perugia, piazza Matteotti n. 14, codice fiscale n. 94115790548 e partita IVA n. 02983830544;

Visto il verbale del Consiglio di amministrazione in data 10 luglio 2008 dal quale risulta che, nell'ambito della Fondazione Forense di Perugia è stato costituito un organismo non autonomo per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 denominato «Organismo di Conciliazione Forense di Perugia»;

Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di Conciliazione Forense di Perugia», organismo non autonomo istituito della Fondazione Forense di Perugia, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione Forense di Perugia, denominato «Organismo di Conciliazione Forense di Perugia», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 45 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13294

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2009.

Modifica del PDG 13 ottobre 2008 d'iscrizione al n. 32 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Formamed Srl», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 13 ottobre 2008 d'iscrizione al n. 32 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Formamed Srl», con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, codice fiscale e partita IVA n. 10080321002;

Vista l'istanza del 30 giugno 2009 prot. DAG 9/07/20090090702.E con la quale il dott. Adriano De Luca, nato a Potenza il 29 agosto 1954, in qualità di legale rappresentante della società «Formamed Srl» ha chiesto l'inserimento di quindici ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Angiolillo Giuseppe Antonio, nato a New York il 23 dicembre 1974;

avv. Amoroso Gaetano, nato a L'Aquila il 6 settembre 1946;

dott. Cugini Silvia, nata a Thiene (Udine) il 19 giugno 1978;

avv. Di Simone Andrea, nato a Ascoli Piceno il 2 febbraio 1974;

dott. Fanelli Maria Giovanna, nata a Torino il 25 dicembre 1975;

dott. Guadagnino Marco, nato a Napoli il 19 settembre 1973;

avv. Latella Dario, nato a Messina il 6 marzo 1971;

dott. Licata Di Baucina Maria Amalia, nata a Palermo il 19 giugno 1980;

avv. Lucia Francesca, nata a Messina il 6 novembre 1971;

avv. Marzachí Alfredo, nato a Milano il 12 marzo 1976;

avv. Montanari Elisabetta, nata a Fabriano (Ancona) il 16 gennaio 1960;

avv. Paderni Francesco, nato a Messina il 18 novembre 1972;

avv. Paderni Stefano, nato a Messina il 2 settembre 1976;

dott. Piva Daniele, nato a Roma il 24 agosto 1978;

avv. Prete Giorgio, nato a Torino il 24 agosto 1972;

Dispone:

La modifica del PDG 13 ottobre 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Formamed Srl», con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, codice fiscale e partita IVA n. 10080321002, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di quindici ulteriori unità: avv. Angiolillo Giuseppe Antonio, nato a New York il 23 dicembre 1974, avv. Amoroso Gaetano, nato a L'Aquila il 6 settembre 1946, dott. Cugini Silvia, nata a Thiene (Udine) il 19 giugno 1978, avv. Di Simone Andrea, nato a Ascoli Piceno il 2 febbraio 1974, dott. Fanelli Maria Giovanna, nata a Torino il 25 dicembre 1975, dott. Guadagnino Marco, nato a Napoli il 19 settembre 1973, avv. Latella Dario, nato a Messina il 6 marzo 1971, dott. Licata Di Baucina Maria Amalia, nata a Palermo il 19 giugno 1980, avv. Lucia Francesca, nata a Messina il 6 novembre 1971, avv. Marzachí Alfredo nato a Milano il 12 marzo 1976, avv. Montanari Elisabetta, nata a Fabriano (Ancona) il 16 gennaio 1960, avv. Paderni Francesco, nato a Messina il 18 novembre 1972, avv. Paderni Stefano, nato a Messina il 2 settembre 1976, dott. Piva Daniele, nato a Roma il 24 agosto 1978, avv. Prete Giorgio, nato a Torino il 24 agosto 1972.

Resta ferma l'iscrizione al n. 32 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13295

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2009.

Rettifica del PDG 7 luglio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della «Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG del 7 luglio 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della «Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto, con sede legale in Taranto, via Marche, partita I.V.A. 80015040738, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto che nel suddetto PDG il nominativo del formatore prof.ssa Caterino Daniela nata a Corato (Bari) il 9 novembre 1968, per errore materiale, è stato indicato quale Daniela Caterina;

Atteso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale;

Dispone:

La rettifica del PDG 7 luglio 2009 di accreditamento della «Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto, con sede legale in Taranto, via Marche, partita I.V.A. 80015040738, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente al nominativo di uno dei formatori che deve intendersi: prof.ssa Caterino Daniela nata a Corato (Bari) il 9 novembre 1968, anziché Daniela Caterina.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13269

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della associazione «E.LD.A.I.F.P.», in Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 16 giugno 2009 prot. DAG 30/06/2009.0086953.E con la quale la dott.ssa Vizioli Rosa, nata a Potenza l'8 agosto 1954 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «E.LD.A.I.F.P.» con sede legale in Potenza, corso Umberto I n. 61, codice fiscale n. 96016970764 e partita IVA n. 01169850763, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «E.LD.A.I.F.P.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Potenza, via del Gallitello n. 56;

che i formatori nelle persone di:

prof. Contò Francesco nato a Bisceglie (Bari) il 25 agosto 1952;

prof. Galli Marco nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 19 gennaio 1974;

dott. Ursitti Gianfranco nato a Foggia il 23 maggio 1962;

prof. Vecchione Vincenzo nato a Mirabella Eclano (Avellino) il 15 ottobre 1954,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «E.LD.A.I.F.P.» con sede legale in Potenza, corso Umberto I n. 61, codice fiscale n. 96016970764 e partita IVA n. 01169850763 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13258

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2009.

Modifica del PDG 9 luglio 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «Power Training s.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. del 9 luglio 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Power Training s.r.l.» con sede legale in Milano, via Togni n. 20, codice fiscale e partita I.V.A. 12936510150 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. del 9 luglio 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento società «Power Training s.r.l.» con sede legale in Milano, via Togni n. 20, codice fiscale

e partita I.V.A. 12936510150 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 13 luglio 2009, prot. DAG 13/07/2009.0092020.E con la quale il dott. Barberis Carlo, nato a Domodossola (Vibo Valentia) il 16 gennaio 1963 in qualità di legale rappresentante della società «Power Training s.r.l.» ha trasmesso il verbale d'assemblea 26 settembre 2001 (numero di repertorio 147551/15619) dal quale risulta che la sede legale in Milano è stata trasferita da via Togni n. 20 a via Olmetto n. 5 ed ha chiesto la modifica del P.D.G. del 9 luglio 2009;

Dispone:

La modifica del PDG 9 luglio 2009, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Power Training S.r.l.», codice fiscale e partita I.V.A. 12936510150 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla sede legale che deve intendersi in Milano, via Olmetto n. 5.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13268

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2009.

Criteri e modalità, per gli anni 2008, 2009 e 2010, di restituzione ai concessionari della rete telematica, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha tra l'altro disposto che: «Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.»;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere *a)* e *b)* nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

lettera *a)* «… gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;

lettera *b)* «… il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

lettera *c)* «…. l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera *a)*;

2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera *c)* del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera *c)*, ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

Visto il proprio decreto n. 791/CGV del 22 giugno 2009, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2007, i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale n. 791/CGV del 22 giugno 2009, che ha rinviato a successivi provvedimenti di AAMS l'onere di individuare i criteri e le modalità di restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alle annualità 2008, 2009 e 2010;

Considerato che nel citato decreto direttoriale 22 giugno 2009 è stato stabilito, per l'anno 2007, che la restituzione in favore dei concessionari di rete, fino all'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate, dovesse essere condizionata e proporzionata:

all'effettiva realizzazione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, in misura pari alla metà dello 0,5%;

all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, in misura pari alla metà dello 0,5%;

Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco individuate, sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, nella sostituzione e/o aggiornamento, da parte dei concessionari, dei PDA sono state completamente adottate alla data del 31 dicembre 2007;

Considerato quindi che per il 2008 e gli anni successivi residua, quale unico criterio disponibile onde procedere alla restituzione del deposito cauzionale, quello di cui alla lettera *c)* del comma 530 dell'articolo predetto;

Considerato che sulla legittimità dell'utilizzo di tale esclusivo criterio di cui alla lettera *c)*, comma 530 citato, è stato richiesto apposito parere all'Avvocatura generale dello Stato che, in data 16 ottobre 2009, si è espressa nel senso di ritenere legittimo che, con riferimento agli anni 2008 e successivi, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione del deposito cauzionale di

cui all'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, debba farsi riferimento «… unicamente all'altro criterio legislativamente previsto …», ovvero a quello relativo al conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco;

Visti gli atti aggiuntivi ed integrativi alla convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i dieci concessionari della rete telematica per dare attuazione all'art. 1-*ter*, comma 2, citato;

Ritenuto che, quanto alla condizione posta dalla legge per la restituzione del deposito cauzionale relativa ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, non possa che farsi riferimento alle prescrizioni contenute nelle convenzioni di concessione che hanno previsto, come misura minima dei livelli di servizio, che almeno il 70% degli apparecchi attivi abbia trasmesso le comunicazioni richieste dalle stesse convenzioni di concessione;

Considerato che nella richiesta di parere all'Avvocatura generale, al fine di esporre una mera simulazione della situazione da disciplinare e stata ipotizzata, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009 le percentuali del 71 per cento e del 72 per cento degli apparecchi che abbiano trasmesso le comunicazioni richieste;

Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che il criterio consistente nella percentuale degli apparecchi che abbiano trasmesso le comunicazioni richieste risulta parametro esclusivo, richiedere per gli anni 2008, 2009 e 2010 più che adeguati livelli di servizio, rispetto a quelli minimi previsti dalla convenzione di concessione ed a quelli assunti come parametri per l'anno 2007;

Ritenuto quindi che per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, per la determinazione dell'*an* e del *quantum* della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nei medesimi, si abbiano a riferimento le superiori percentuali rispettivamente al 78%, al 79% ed all' 80% degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto individua, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è definito in relazione all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco.

3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S;

c) apparecchi attivi, apparecchi di cui all'allegato 3-*bis* alla «Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse», che abbiano raccolto gioco almeno per un giorno in ciascun mese di riferimento;

d) importo massimo restituibile, importo previsto nell'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, pari allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento;

e) importo da restituire, importo riconosciuto ad ogni concessionario sulla base dei criteri definiti per l'anno di riferimento;

f) comunicazione/i, messaggi inviati dal concessionario contenenti i dati dei contatori di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 concernente integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

g) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonché le attività e funzioni connesse;

i) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;

l) somme giocate, valore sul quale si applica la percentuale per il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con le modalità previste all'art. 3, comma 4 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 (modalità di assolvimento del PREU).

Art. 2.

Criteri di restituzione del deposito cauzionale

1. Per l'anno 2008, 2009 e 2010, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nei medesimi anni è determinato in relazione alle percentuali degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione e secondo le modalità ivi indicate.

2. La restituzione è riconosciuta se la percentuale media mensile di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni sia superiore al:

78 per cento degli apparecchi per l'anno 2008;

79 per cento degli apparecchi per l'anno 2009;

80 per cento degli apparecchi per l'anno 2010.

3. La percentuale della restituzione è pari alla percentuale dalla media mensile delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento.

4. Per l'anno 2010, nel caso in cui venissero individuate ulteriori strumenti a garanzia della sicurezza ed immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, AAMS, con proprio decreto da adottarsi entro l'anno 2009, ridetermina le modalità ed i criteri di restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ragione dei concomitanti criteri.

Art. 3.

Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. L'ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto e, previa comunicazione al concessionario interessato, alla successiva liquidazione, dando conto delle operazioni effettuate, nonché della relativa documentazione con un'apposita relazione trattenuta agli atti dell'Ufficio stesso.

2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; l'AAMS procederà, nei quindici giorni successivi al ricevimento, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno avere per oggetto esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata all'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.

L'importo corrispondente allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del bilancio di AAMS.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22 ottobre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanza, foglio n. 168

ALLEGATO

Modalità di calcolo dell' importo da restituire e criteri di attribuzione

anni 2008 – 2009 - 2010

Il presente allegato riporta le modalità di calcolo ed i criteri di attribuzione dell' **importo da restituire**, di cui all'articolo 2, comma 2.

1. Criteri di cui all'articolo 2, comma 2.

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, le **comunicazioni** dei dati dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema.

La percentuale di attribuzione dell' **importo da restituire** è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Importo da restituire} = \frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \ldots\ldots\ldots Pm12)}{12} * 100$$

dove:

Pm è il valore medio mensile.
Pm1, Pm2,……Pm12 è la percentuale di ogni mese, da gennaio a dicembre, calcolata come rapporto tra le **comunicazioni** dei contatori trasmesse nel mese e gli **apparecchi attivi**.

Per ogni valore percentuale pari od inferiore al 78% per il 2008, 79% per il 2009 e 80% per il 2010, non verrà restituito alcun importo. Per valori percentuali superiori sarà restituito il corrispondente valore percentuale.

09A13444

DECRETO 26 ottobre 2009.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.549 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI Spa, Barclays Bank PLC, Bnp Paribas, Deutsche Bank A.G. e Royal Bank of Scotland PLC, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 3.500 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2009;

scadenza: 15 settembre 2041;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,55% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi : indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 43 giorni;

prezzo di emissione: 98,891;

commissione di collocamento: 0,35% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli

aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{"gg.\ dal\ 1°\ m" - 1}{"gg.\ nel\ mese\ m"} * \left(IE_{m-2} - IE_{m-3}\right)$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (= Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (= Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti,

anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI Spa, Barclays Bank PLC, Bnp Paribas, Deutsche Bank A.G. e Royal Bank of Scotland PLC.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 28 ottobre 2009 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 28 ottobre 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 43 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 9.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 10.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A13442

DECRETO 9 novembre 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 118.149 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 novembre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 novembre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «Specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16.

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 novembre 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «Specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 novembre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A13611

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 agosto 2009.

Dismissione dal demanio militare aeronautico dell'aeroporto Rimini Miramare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il «Protocollo di intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al Demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali, allo stato iscritti nel demanio della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008 recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008);

Ravvisatala necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisatala necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa, gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 15 luglio 2008, del gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale di Rimini Miramare;

Vista la determinazione dello Stato maggiore dell'aeronautica, assunta con foglio n. MDAAVSMA 40141 del 14 maggio 2009, confermata dallo Stato maggiore della difesa, con foglio n. 141/2667/4665.5 del 10 giugno 2009, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Rimini Miramare;

Vista la determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta con nota n. MTRA/TRAER/002382 del 7 maggio 2009, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Considerato che dalla data di perfezionamento del presente decreto avrà immediato inizio il procedimento per il transito dei servizi di navigazione aerea dall'aeronautica militare all'ENAV S.p.a., con le modalità che saranno definite, in tempi rapidi, nei previsti tavoli tecnici;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Rimini Miramare, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Rimini Miramare assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'ENAV S.p.a. in applicazione della normativa vigente, ad avvenuta conclusione delle procedure di transito dei medesimi servizi, immediatamente avviate e definite in appositi tavoli tecnici, secondo quanto previsto dall'annesso di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e della finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 9, foglio n. 131

09A13446

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di francobolli celebrativi del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009»: Giornata dell'Europa, nel valore di euro 0,65 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali reso nella riunione del 9 giugno 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 50141 del 16 settembre 2009;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli celebrativi del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009»: Giornata dell'Europa, nel valore di € 0,65 per ciascun soggetto. I cinque francobolli e l'appendice sono stampati con il sistema autoadesivo, raccolti in un foglietto e inseriti in un libretto.

Vignette - sono dedicate alle opere architettoniche romane e raffigurano: -Pont du Gard, costituito da tre serie di arcate, situato nella Francia meridionale e costruito nel

primo secolo d.C.; -Vallo di Adriano, fortificazione in pietra, costruita nella prima metà del II secolo d.C., che anticamente segnava il confine settentrionale dell'Impero romano in Britannia; - Odeon di Patrasso, monumento realizzato tra il primo e il secondo secolo d.C.; - Porta Nigra di Treviri, costruita in pietra arenaria grigia, tra il 180 e il 200 d.C., come ingresso a nord della città; -Acquedotto di Segovia, simbolo della città iberica risalente tra il primo e il secondo secolo d.C. Su ogni francobollo, in basso a sinistra, è riprodotto il logo della manifestazione «Italia 2009». Completano ciascun francobollo le leggende «Festival internazionale della Filatelia» e «Giornata dell'Europa», la scritta «Italia», il valore «€ 0,65» e i nomi delle rispettive opere» Pont Du Gard - Francia», «Vallo di Adriano - Gran Bretagna», «Odeon Di Patrasso - Grecia», «Porta Nigra di Treviri - Germania» e «Acquedotto di Segovia - Spagna».

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: cinque; tiratura: un milione di esemplari per ciascun francobollo; bozzettista dei francobolli: Gaetano Ieluzzo.

Foglietto: formato di cm 16 x 9,5 contenente i cinque francobolli disposti su due file, uniti tra di loro lungo il lato di mm 30, con un'appendice perforata del formato di mm 40 x 30, acclusa al centro nella fila inferiore e recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare dal proprio supporto. Sulla cimosa, in corrispondenza dei francobolli e dell'appendice, sono raffigurate, alternate, le bandiere dell'Italia e dell'Unione europea.

Appendice: rappresenta il simbolo dell'euro inserito graficamente in una sagoma che ricorda le ali di una farfalla, il cui motivo grafico è ripetuto sullo sfondo; completano la vignetta le scritte, in alto entro un tassello,«10 anni di euro» e, in basso, «Festival internazionale della Filatelia» e il logo della manifestazione «Italia 2009»; bozzettista dell'appendice: Silvia Isola.

Valore del libretto: € 3,25 (corrispondente a cinque francobolli di € 0,65 ciascuno); tiratura: cinque milioni di francobolli raccolti in un milione di libretti; caratteristiche: entro una doppia cornice lineare, la prima e la quarta di copertina sono caratterizzate dalla medesima impostazione grafica e dai colori giallo e blu rappresentativi di Poste Italiane. La prima di copertina raffigura a destra il profilo dell'Europa, a sinistra, in alto, la scritta «Giornata dell'Europa», al centro, il logo della manifestazione «Italia 2009» e le scritte «Festival internazionale della Filatelia» e «Roma, 21-25 ottobre 2009» e, in basso, il logo di Poste Italiane S.p.A. La quarta di copertina riporta al centro in primo piano, il simbolo dell'Euro, sullo sfondo la scritta «10 anni €» ripetuta a tappeto e, in basso, la scritta «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.» e il valore del libretto «€ 3,25»; nelle pagine 2, 3, 4, 9 e 10 sono riprodotte le immagini delle opere architettoniche raffigurate nei francobolli e relative leggende, con brevi profili storico-artistici in lingua italiana e in lingua inglese; nelle pagine 5 e 8 è ripetuta a tappeto, secondo un ordine casuale, il logo della manifestazione «Italia 2009»; nella pagina 6 è riprodotta per l'intera superficie, l'appendice stampata con il sistema autoadesivo, al cui interno è fustellato il simbolo dell'euro inserito graficamente in una sagoma che ricorda le ali di una farfalla; nella pagina 7 è inserito il foglietto che raccoglie i cinque francobolli e l'appendice; nella pagina 11 è inserita l'immagine del Palazzo dei Congressi, sede della manifestazione e, a sinistra, al centro è riprodotto il logo «Italia 2009» con la scritta «Festival internazionale della Filatelia» e, in basso sono riportate le scritte «Roma Eur», «Palazzo dei Congressi» e «21 - 25 ottobre 2009». Stampa libretto: Stabilimento Salario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in policromia in offset; carta: patinata da gr 150/mq; formato del libretto chiuso: cm 16 x 9,5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A13282

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di un francobollo celebrativo del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009»: Giornata della Lingua italiana, emissione congiunta con la Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali reso nella riunione del 19 maggio 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 50146 del 16 settembre 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009»: Giornata della Lingua Italiana, emissione congiunta con la Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglio; formato carta e stampa del francobollo e dell'appendice: mm 30x40; dentellatura del francobollo e dell'appendice: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: cinque milioni di esemplari con annessi cinque milioni di appendici; foglio: cinque francobolli e cinque appendici disposti su due file; l'acclusa appendice, perforata e decorata da motivi floreali tipici dei codici miniati, riporta un verso del primo canto dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri «Ché La Diritta Via Era Smarrita». Sulla cimosa, rispettivamente in alto e in basso, sono riportate le scritte «Emissione congiunta Italia - Città Del Vaticano - San Marino» e «21 ottobre 2009 - Giornata della Lingua italiana»; lungo i lati sinistro e destro, sono riprodotti, rispettivamente in alto e in basso, il logo della manifestazione di «Italia 2009» e, rispettivamente in basso e in alto, il logo di Poste Italiane e il codice a barre. Formato del foglio: cm 18 x 11. Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce una miniatura tratta dal codice Urbinate Latino 365 del secolo XV, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, raffigurante Dante e Virgilio davanti alle tre fiere: la Lonza, il Leone e la Lupa.

Completano il francobollo la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A13283

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di cartoline postali celebrative del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009», nei valori di euro 0,60, euro 0,85 e euro 1,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali reso nella riunione del 21 luglio 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 50150 del 16 settembre 2009.

Decreta

Sono emesse, nell'anno 2009, cartoline postali celebrative del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009», nei valori di € 0,60, € 0,65, € 0,85 e € 1,00.

Caratteristiche: il verso della cartolina postale del valore di € 0,60 reca: - in alto a destra, entro un riquadro incolore fluorescente rilevabile giallo, invisibile ad occhio nudo, l'impronta di affrancatura raffigurante la facciata principale del Palazzo dei Congressi di Roma, che ospita dal 21 al 25 ottobre 2009 il Festival Internazionale della Filatelia; completano l'impronta la leggenda «Festival internazionale della Filatelia», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60»; - in basso a destra, cinque righe continue con le indicazioni «c.a.p.», «località» e «Sigla prov.», per l'indirizzo del destinatario; - in alto, al centro, la leggenda «Cartolina postale» e, a sinistra, il logo della manifestazione «Italia 2009» e la scritta «Roma, 21-25 ottobre 2009»; - in basso a sinistra la scritta «Lago artificiale con i palazzi del Ministero dello sviluppo economico e di poste italiane S.P.A. Roma - Eur.». Il recto riproduce un acquerello raffigurante una veduta del lago artificiale dell'Eur e, sullo sfondo, i palazzi del Ministero dello sviluppo economico e di Poste italiane.

Il verso di ciascuna cartolina postale nei valori di € 0,65, € 0,85 e € 1,00 reca: -in alto a destra, entro un riquadro incolore fluorescente rilevabile giallo, invisibile ad occhio nudo, l'impronta di affrancatura raffigurante la facciata principale del Palazzo dei Congressi di Roma, che ospita dal 21 al 25 ottobre 2009 il Festival Internazionale della Filatelia; completano ogni impronta la leggenda «Festival internazionale della Filatelia», la scritta «Italia» ed il rispettivo valore «€ 0,65», « 0,85» e «€ 1,00»; - in basso a destra cinque righe continue; - in alto, al centro, le leggende «Cartolina postale carte postale», un tassello di colore blu con le scritte «Via Aerea/Par Avion» e, a sinistra, il logo della manifestazione «Italia 2009» e la scritta «Roma, 21-25 ottobre 2009»; - in basso a sinistra le rispettive scritte «Palazzo della civiltà italiana, Roma

- Eur», «Monumento a Guglielmo Marconi, Roma - Eur» e «Chiesa dei SS. Pietro e Paolo Roma - Eur.». Il recto di ogni cartolina riproduce un acquerello raffigurante rispettivamente: per il valore di € 0,65 una veduta prospettica della facciata principale del Palazzo della Civiltà Italiana con in primo piano, sulla destra, un gruppo scultoreo equestre raffigurante uno dei Dioscuri; per il valore di € 0,85 il monumento dedicato a Guglielmo Marconi situato al centro dell'omonima piazza; per il valore di € 1,00 la facciata della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, vista in prospettiva da una lunga scalinata fiancheggiata da siepi ed aiuole.

Bozzettista: Angelo Merenda; stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; colori: policromia; carta: bianca da 250 g/mq; formato della cartolina: cm 16,8 x 12; tiratura: duecentocinquantamila esemplari per ciascuna cartolina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A13284

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di un francobollo celebrativo del 130º anniversario dei rapporti diplomatici tra Italia e Bulgaria, nel valore di euro 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali reso nella riunione dell'8 settembre 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 52896 del 29 settembre 2009;

Decreta

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo del 130° anniversario dei rapporti diplomatici tra Italia e Bulgaria, nel valore di € 0,65.

La vignetta raffigura, su fondo blu, una ideale lettera indirizzata a Sua Maestà il Re dei Bulgari, sulla quale un pennino disegna i colori delle bandiere dell'Italia e della Bulgaria. Completano il francobollo la leggenda «130° Anniversario relazioni diplomatiche Italia-Bulgaria», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,65».

Caratteristiche del foglietto: il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto in basso a destra del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue il fondino blu del francobollo dove sono rappresentati, in alto a destra, il Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II di Roma, detto il Vittoriano e, in basso a sinistra, l'ex Palazzo Reale di Sofia; sull'intero foglietto è riportato a tappeto un particolare del testo relativo al documento storico del Trattato. Completa il foglietto, in alto a sinistra, la scritta «130° Anniversario relazioni diplomatiche Italia-Bulgaria».

Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta e stampa del francobollo: mm 50,8 x 30; dentellatura: 13½ x 13¼; formato del foglietto: cm 10x7; colori: sei; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari; bozzettista: Ivelina Velinova.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A13285

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di francobolli appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata, l'emissione di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, francobolli appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale»;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 19 maggio 2009 e del 21 luglio 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 53094 del 29 settembre 2009;

Decreta

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

Il francobollo dedicato al soggetto religioso è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore € 15,00; bozzettista: a cura del Centro Filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto Adorazione dei pastori realizzato nel 1670 dal maestro Domenico Piola e conservato nell'Oratorio della SS. Annunziata di Spotorno. Completano il francobollo le leggende «Adorazione dei pastori», «Oratorio della SS. Annunziata - Spotorno», «Domenico Piola» e «Natale», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo dedicato al soggetto laico è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca monopatinata da 135 gr/mq; adesivo: tipo acrilico in emulsione acquosa distribuito in quantità di 22 gr/mq (secco); formato carta: mm 24x40; formato stampa: mm 20x36; formato tracciatura: mm 30x48; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro più oro; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: formato di cm 30x33, contenente 50 esemplari fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ciascun francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta «Il foglio di cinquanta esemplari vale € 30,00»; bozzettista: Angelo Merenda.

La vignetta raffigura, su fondo bianco, i caratteristici addobbi natalizi. Completano il francobollo la leggenda «Buon Natale», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A13286

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di un francobollo ordinario della serie «Posta Italiana», nel valore di euro 3,30.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale 19 giugno 2009 (*Gazzetta ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta ufficiale* n. 152 dell'1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la nuova serie di carte valori postali denominandola «Posta italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 51284 del 21 settembre 2009;

Decreta

È autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario della serie «Posta italiana», nel valore di € 3,30.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro.

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la scritta Poste italiane. Completano il francobollo la scritta «Italia», e il valore «€ 3,30».

I colori utilizzati sono tre: verde bandiera, rosso bandiera, nero più inchiostro di sicurezza nero concentrato metallizzato; formato carta: mm 40x24; formato stampa: mm 36x20; formato tracciatura: mm 48x30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco).

Il foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ogni esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore è riportata la scritta «Il foglio di cinquanta esemplari vale € 165,00».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A13287

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di francobolli celebrativi del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009»: Giornata del collezionismo, nei valori di euro 1,00 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 luglio 2009;

Decreta

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli celebrativi del Festival internazionale della filatelia «Italia 2009» Giornata del Collezionismo, nei valori di € 1,00 per ciascun soggetto (foglietto € 3,00).

Caratteristiche del foglietto: i tre francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40, sono impressi in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti in verticale nell'ordine: Cocco Bill, Diabolik e Lupo Alberto; sulla cimosa del foglietto sono ripetuti a tappeto i marchi distintivi dei fumetti italiani e in basso a sinistra è riprodotto il logo di Poste Italiane. Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; formato del foglio: cm 8x12; colori: cinque; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari.

Vignette: il francobollo dedicato a Cocco Bill di Jacovitti rappresenta il personaggio in sella al suo fedele cavallo bianco, affiancati da un'ape e da un uccello in volo, elementi figurativi del fumetto; il francobollo dedicato a Diabolik di Angela e Luciana Giussani rappresenta il personaggio nella caratteristica calzamaglia nera, l'inseparabile compagna Eva Kant e, in un tondo, il volto dell'eterno rivale, il commissario Ginko; il francobollo dedicato a Lupo Alberto di Silver rappresenta il personaggio accanto ai suoi indivisibili compagni di avventure, il cane Mosè, la gallina Marta ed Enrico la Talpa.

Su ogni francobollo è riprodotto il logo della manifestazione «Italia 2009».

Completano ciascun francobollo le leggende «Festival Internazionale della Filatelia», «Giornata del Collezionismo i fumetti italiani», la scritta «Italia», il valore € 1,00 e i rispettivi marchi distintivi di ogni fumetto «Coccobill», «Diabolik» e «Lupo Alberto».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A13280

DECRETO 14 ottobre 2009.

Emissione di francobolli celebrativi del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009»: Giornata della musica, nei valori di euro 0,65, euro 1,00 e euro 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali (riunione del 21 luglio 2009);

Decreta

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli celebrativi del Festival Internazionale della Filatelia «Italia 2009» Giornata della Musica, nei valori di € 0,65, € 1,00 e € 1,50.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: sei; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50» per il francobollo di € 0,65, valore «€ 50,00» per il francobollo di € 1,00, valore «€ 75,00» per il francobollo di € 1,50.

Vignette: il valore di € 0,65 raffigura il tenore Luciano Pavarotti e alle sue spalle un sipario che lascia intravedere le balconate di un teatro; il valore di € 1,00 raffigura il cantante Mino Reitano durante un'esibizione; il valore di € 1,50 raffigura il musicista e compositore Nino Rota e sullo sfondo una partitura musicale. Su ogni francobollo è riprodotto, in basso al centro, il logo della manifestazione «Italia 2009».

Completano ciascun francobollo le leggende «Giornata della musica» e «Festival internazionale della Filatelia», la scritta «Italia», i rispettivi nomi e le date «Luciano Pavarotti 1935-2007», «Mino Reitano 1944-2009», «Nino Rota 1911-1979» e i valori «€ 0,65», «€ 1,00» e «€ 1,50».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A13281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 dell'11 ottobre 2008, con il quale al laboratorio «Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 ottobre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 17 settembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l.» è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido L-lattico	OIV MA-F-AS313-07-ALAENZ 2009
Acido L-malico	OIV MA-F-AS313-11-ALMENZ 2009
Acido scichimico	OIV MA-F-AS313-17-ACSHIK 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS32-05-ALCCEN 2009
Biossido di zolfo – Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Calcio	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07-CARCHR2 2009
Carbammato di etile	OIV MA-F-AS315-04-CARETH 2009
Cationi totali	Reg CE 606/2009, all. IV B p.to a
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Conduttività	Reg CE 606/2009, all. IV B p.to b
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato I
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 (circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Idrossimetilfurfurale	Reg CE 606/2009, all. IV B p.to c
Indice di Folin-Ciocalteau	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Lisozima	OIV MA-F-AS315-14-LYSOZI 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Magnesio	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Meso-inositolo	Reg CE 606/2009, all. IV B p.to f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-F-AS13-15-pH 2009
Piombo	MMA22 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato II
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 (Reg. CE 491/2009)
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13248

DECRETO 23 ottobre 2009.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trota Reatina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2007 con il quale alla denominazione «Trota Reatina» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 14124 del 17 settembre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Trota Reatina»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2007 alla denominazione «Trota Reatina», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13247

DECRETO 23 ottobre 2009.

Modifica del decreto 8 marzo 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Formaggella del Luinese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Formaggella del Luinese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 5 ottobre 2009, numero di protocollo 14906, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Formaggella del Luinese», modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 8 marzo 2006 alla denominazione «Formaggella del Luinese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13271

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valli Ossolane» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda inoltrata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Novara e Verbano Cusio per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Valli Ossolane» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla richiesta sopra indicata;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valli Ossolane» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 6 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valli Ossolane» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Valli Ossolane» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Valli Ossolane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata «Valli Ossolane» proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Valli Ossolane».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valli Ossolane», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Valli Ossolane».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALLI OSSOLANE ROSSO	B403	X	999	2	X	X	A	0	X
VALLI OSSOLANE NEBBIOLO	B403	X	160	2	X	X	A	0	X
VALLI OSSOLANE NEBBIOLO SUPERIORE	B403	X	160	2	B	X	A	1	X
VALLI OSSOLANE BIANCO	B403	X	888	1	X	X	A	0	X
VALLI OSSOLANE ROSSO VIGNA	B403	X	999	2	V	X	A	0	X
VALLI OSSOLANE NEBBIOLO VIGNA	B403	X	160	2	V	X	A	0	X
VALLI OSSOLANE NEBBIOLO VIGNA SUPERIORE	B403	X	160	2	V	B	A	1	X
VALLI OSSOLANE BIANCO VIGNA	B403	X	888	1	V	X	A	0	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
"VALLI OSSOLANE"

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
"Valli Ossolane" Rosso;
"Valli Ossolane" Nebbiolo;
"Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore;
"Valli Ossolane" Bianco.

Articolo 2

Base ampelografia

1 -La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay per almeno il 60 %; altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte per un massimo del 40%

2- La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita dalla qualifica "Rosso" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, Croatina, Merlot per almeno il 60% da soli o congiuntamente; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, per un massimo del 40%

3 - La denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo e Nebbiolo Superiore:
Nebbiolo 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia del Verbano-Cusio–Ossola: Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola,Vogogna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Giacitura: esclusivamente collinare e montana con quota altimetrica compresa tra i 160 ed i 1000 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

Esposizione: versanti collinari e montani adatti ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300 nel caso di allevamenti a Guyot o Cordone speronato ed in numero non inferiore a 1.000 nel caso di allevamento a pergola.

Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a pergola o a vegetazione assurgente a controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“Valli Ossolane” Rosso	8,00	10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo	8,00	10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore	7,00	11,00% Vol
“Valli Ossolane” Bianco	8,00	10,00% Vol

La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” puo' essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito riportate.
Le produzioni massime di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate ai vini che intendono utilizzare la menzione «vigna», sono le seguenti:

	al terzo anno di impianto		al quarto anno di impianto		al quinto anno di impianto		al sesto anno di impianto		dal settimo anno di impianto	
	t/ha	Titolo alc.vol naturale min. % ol	t/ha	Titolo alc.vol naturale min.%vol	t/ha	Titolo alc.vol naturale min.%vol	t/ha	Titolo alc.vol naturale min.%vol	t/ha	Titolo alc.vol naturale min.%vol
“Valli Ossolane” Rosso	4,40	11,00	5,10	11,00	5,80	11,00	6,50	11,00	7,20	11,00
“Valli Ossolane” Nebbiolo	4,40	11,00	5,10	11,00	5,80	11,00	6,50	11,00	7,20	11,00
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore	3,60	11,50	4,30	11,50	4,90	11,50	5,60	11,50	6,30	11,50
“Valli Ossolane” Bianco	4,40	10,50	5,10	10,50	5,80	10,50	6,50	10,50	7,20	10,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

4. ln caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane”, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa	produzione max
“Valli Ossolane “Rosso	70%	56 hl/ha
“Valli Ossolane “Nebbiolo	70%	56 hl/ha
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore	70%	49 hl/ha
“Valli Ossolane” Bianco	70%	56 hl/ha

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva /vino di cui sopra , la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese di tonnellate di uva per ettaro, di cui all’articolo 4 comma 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
4. Il Vino “Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
5. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
6. E' ammesso il taglio migliorativo dei vini atti a produrre i vini di cui all’articolo 1 con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative alla indicazione del nome del vitigno e dell’annata.

Articolo. 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Valli Ossolane” Rosso:
- colore: rosso rubino, intenso, tendente al rosso granato
- odore: vinoso intenso,
- sapore: asciutto,armonico
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Valli Ossolane" Nebbiolo:

- Colore rosso più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore:

- Colore:rosso rubino intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Valli Ossolane" Bianco:

- Colore:paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo 19 g/l

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino "Valli Ossolane" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato da art. 4 del presente disciplinare; tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Valli Ossolane", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino "Valli Ossolane" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Valli Ossolane" per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Valli Ossolane" con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità fino a 500 cl.

09A13270

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2009.

Proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità, in favore di lavoratori già beneficiari. (Decreto n. 47633).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n.1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 43451 del 2 maggio 2008;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Campania e alla regione Sicilia, per l'anno 2009;

Vista la nota n.10404 dell'11 giugno 2009 con la quale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato alla regione Sicilia e alla regione Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, in favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996, il cui onere complessivo è pari a 2.040.125,26 euro, sono così calcolati:

1. l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore sono da imputare ai fondi nazionali;

2. il 30% del sostegno al reddito è posto a carico del FSE-POR regionale quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro;

Vista la successiva nota n. 14559 del 30 luglio 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato alla regione Sicilia e alla regione Campania che, a carico del FSE-POR regionale è stato posto il 30% delle indennità spettanti ai lavoratori a decorrere dal 1° maggio 2009. Pertanto l'onere complessivo, pari a 2.040.125,26, è da intendersi così imputato:

1. totale fondi per CIGS = 1.017.129,77 euro (di cui 931.894,29 euro a carico del fondo nazionale e 85.235,48 euro a carico del FSE-POR regionale);

2. totale fondi per mobilità = 1.022.995,49 euro (di cui 948.180,42 euro a carico del Fondo nazionale e 74.815,07 euro a carico del FSE-POR regionale);

Ritenuta la necessità di autorizzare per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2009, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.017.129,77, di cui 931.894,29 a carico del Fondo per l'occupazione e 85.235,48 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.022.995,49 di cui 948.180,42 a carico del Fondo per l'occupazione e 74.815,07 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 1.880.074,71, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l'I. N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A13272

DECRETO 16 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Malpartida Seguil Yeny, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Malpartida Seguil Yeny ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2002 presso la «Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica» di Ica (Perù) dalla sig.ra Malpartida Seguil Yeny, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 30 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Malpartida Seguil Yeny è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13251

DECRETO 16 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huancachoque Delgado Maria Isabel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994, contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huancachoque Delgado Maria Isabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2006 presso la Universidad nacional del Callao di Callao (Perù) dalla sig.ra Huancachoque Delgado Maria Isabel, nata a Lima (Perù) il giorno 17 ottobre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Huancachoque Delgado Maria Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13250

DECRETO 16 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Brito Romero Cecilia Janneth, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brito Romero Cecilia Janneth ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Brito Romero Cecilia Janneth, nata a Callao (Perù) il giorno 24 febbraio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Brito Romero Cecilia Janneth è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Aeroporti di Puglia scali di Bari e Brindisi: contratto di programma ENAC-AdP 2009-2012 (Legge n. 248/2005). (Deliberazione n. 78/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, e sue modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificati dall'art. 2, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997), che hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva n. 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità, e sue modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'E.N.A.C. ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005;

Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare:

l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3 dispone, sino al 31 dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia di norme che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d'inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998,

concernente lo «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carte dei servizi pubblici del settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo statuto dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S);

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2000), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico denominato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» e che sostituisce il citato schema di riordino alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38/2008;

Viste le «Linee guida» applicative della citata direttiva in materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate dall'E.N.A.C. ed approvate, previo parere del NARS, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione, nei contratti di programma sottoposti a questo Comitato, dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota 25 maggio 2009, n. 2737, successivamente integrata con nota n. 3708 del 17 luglio 2009, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, gli schemi dei contratti di programma tra E.N.A.C. e la Società di gestione (Aeroporti di Puglia), degli scali aeroportuali di Bari e Brindisi per il periodo 2009/2012, corredati da documentazione di supporto;

Visto il parere n. 4/ 2009 reso dal NARS nella seduta del 21 luglio 2009;

Viste le delibere n. 44 e 45, entrambe del 26 giugno 2009, con cui questo Comitato, nell'esprimere parere favorevole, con prescrizioni, rispettivamente in ordine agli schemi di contratto di programma tra l'E.N.A.C. e le società di gestione degli scali di Pisa «Galileo Galilei» e Napoli Capodichino, tra l'altro ha:

sottolineato la necessità di effettuare l'analisi dei contratti di programma con i gestori aeroportuali nel contesto di un Piano nazionale degli aeroporti integrato con il Piano nazionale della logistica in modo da poter valutare sia la coerenza interna che quella esterna dei singoli contratti di programma con la pianificazione di respiro nazionale, rilevando che uno studio propedeutico a tali fini è stato commissionato, ad aprile 2009, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da E.N.A.C.;

evidenziato gli elementi caratterizzanti il sistema aeroportuale, tra i quali assumono particolare rilievo: una significativa differenziazione degli scali aeroportuali; lo sviluppo di una concorrenza tra gli scali stessi, anche per effetto dell'avvento delle compagnie low cost, basata sull'offerta di servizi di tipo point to point piuttosto che di tipo hub and spoke e tariffe competitive rispetto ai vettori tradizionali; un rilevante gap infrastrutturale rispetto ai grandi aeroporti europei; un rilevante ritardo nello sviluppo del traffico merci rispetto ai principali competitors europei;

evidenziato i benefici per la competitività degli scali italiani che potranno derivare dalla durata quarantennale delle concessioni di gestione totale dei medesimi scali e dalla applicazione di meccanismi tariffari incentivanti di tipo price cap;

rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di un campione significativo di gestori tra loro confrontabili in relazione, tra l'altro, al sussistere di differenti regimi concessori e di differenti assetti dei servizi prestati;

raccomandato di coinvolgere il NARS nell'elaborazione di un documento di certificazione della contabilità regolatoria condiviso che, da un lato, possa semplificare gli adempimenti normativi ex art. 11-*noniese* e 11-*decies* della legge n. 248/2005 e, dall'altro, rispondere al meglio alle prescrizioni della delibera n. 38/2007 e delle «linee guida»;

Considerato che, anche a seguito di osservazioni contenute nel citato parere del NARS, l'E.N.A.C., con nota n. 49297/DIRGEN/EAN in data 28 luglio 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'individuazione degli indicatori di qualità del servizio e vista, in particolare, la circolare E.N.A.C. APT 31 in data 8 giugno 2009, allegata alla citata nota, che nel riconoscere la centralità del gestore nella erogazione dei servizi aeroportuali anche per quelli non direttamente svolti e la necessità di perseguire la migliore utilizzazione degli impianti aeroportuali, ha definito un «cruscotto» di indicatori sulla qualità dei servizi, all'interno del quale è inserito l'indicatore specifico «Bagagli disguidati per malfunzionamento BHS»,

Considerato che l'E.N.A.C. ha dichiarato di aver verificato la completezza e la rispondenza della documentazione ricevuta dal gestore rispetto alle prescrizioni contenute nelle «Linee guida»;

Considerato che è in via di perfezionamento la direttiva interministeriale, firmata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si autorizza l'E.N.A.C., anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle consultazioni svolte con l'utenza aeroportuale, a individuare criteri di riparto del «margine commerciale» tra i vari diritti aeroportuali, diversi da quello «pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare:

che sulla base delle previsioni del Piano regionale dei trasporti, adottato con del. G.R. n. 1719 del 6 novembre 2002, il Master Plan per lo sviluppo del sistema aeroportuale redatto dal gestore ha assegnato ai quattro aeroporti regionali le seguenti specializzazioni funzionali:

Bari: pluralità di funzioni (traffico di linea e merci in express delivery);

Brindisi: traffico di linea (low-cost) e charter, attività complementari (merci e logistica umanitaria);

Foggia: traffico charter (turismo a destinazione Gargano e S. Giovanni Rotondo);

Taranto: traffico cargo in relazione al Taranto Container Terminal - TCT, manutenzioni aeronautiche;

che lo scalo aeroportuale di Brindisi, già qualificato aeroporto militare aperto al traffico civile, è stato riconfigurato, con decreto interministeriale, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289/2008, quale «aeroporto civile appartenente allo Stato»;

che il traffico passeggeri nel 2007, secondo fonti riferibili al Gestore, è stato pari a 2.367.466 unità per lo scalo di Bari e 924.447 per lo scalo di Brindisi, con un tasso di crescita medio annuo nel periodo 1995-2007 pari a circa il 10,6 per cento per l'aeroporto di Bari e il 7,7 per cento per l'aeroporto di Brindisi;

che il tasso di crescita del traffico stimato dal Gestore, per entrambi gli scali e per l'intero periodo regolatorio, è pari a poco meno del 17 per cento, con un tasso di crescita medio annuo del 4 per cento e che dette stime trovano conferma e validazione nei dati previsionali dei maggiori operatori internazionali del settore (Eurocontrol, IATA, ICAO);

che, con convenzione 40 del 25 gennaio 2002 — approvata con decreto n. 4269/2003 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa — la Società Esercizio Aeroporti Puglia (S.E.A.P.), costituita nel 1984, e partecipata per oltre il 99 per cento dalla Regione Puglia, ha assunto la gestione totale degli aeroporti Pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Bari);

che, con decreto interministeriale n. 4270/2003 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sulla base dell'istanza presentata ad E.N.A.C. nel gennaio 1999, e dunque in data antecedente alla entrata in vigore della revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, la S.E.A.P. è divenuta affidataria della gestione degli aeroporti pugliesi per una durata pari a 40 anni (con scadenza all'11 febbraio 2043);

che in data 4 aprile 2006, con documento di rep. n. 39383, la società S.E.A.P. ha cambiato la propria denominazione in Aeroporti di Puglia S.p.a. (AdP);

che, come esposto in premessa, i contratti di programma in oggetto sono riferiti al periodo regolatorio 2009/2012 e stabiliscono per ciascun servizio regolamentato:

il livello iniziale di riferimento dei corrispettivi e le attività che tali corrispettivi remunerano;

i piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle forme stabilite dalla normativa vigente;

gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale, ivi incluse le modalità di misurazione dei risultati conseguiti e conseguenti valori dei parametri $q(t)$ e $\alpha(t)$ associati;

i parametri che definiscono il profilo temporale della dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, il quale coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;

che il piano degli investimenti che il gestore si impegna a realizzare nel periodo 2008-2012 ammonta:

per l'aeroporto di Bari, a circa 103 milioni di euro, di cui 88,1 milioni di euro nel periodo regolatorio 2009-2012 (di cui 82,7 milioni di euro coperti da finanziamenti pubblici);

per l'aeroporto di Brindisi, a circa 121 milioni di euro, di cui 95 milioni di euro nel periodo regolatorio 2009-2012 (di cui 91 milioni di euro coperti da finanziamenti pubblici);

che tali investimenti, miranti soprattutto all'adeguamento delle infrastrutture esistenti (lato airside per Bari — che ha inaugurato la nuova aerostazione passeggeri nel 2005 — e lato landside per Brindisi, la cui dotazione airside appare già adeguata rispetto alla domanda di trasporto da soddisfare), sono previsti all'interno di un quadro concessorio di durata quarantennale e che la loro anticipata realizzazione è resa possibile dall'attuale disponibilità di cofinanziamenti comunitari;

che il fatturato del gestore nel 2007, individuato quale anno-base ai fini della costruzione della dinamica di costi e tariffe, è stato pari a 45,4 milioni di euro per l'intero sistema aeroportuale (compresi gli scali di Foggia e Grottaglie), come da dati di bilancio, e che, in particolare, il totale dei ricavi da contabilità regolatoria è stato pari a 33,6 milioni di euro per il medesimo sistema aeroportuale (per gli scali di Bari e Brindisi è risultato rispettivamente pari a 24,5 e 8,3 milioni di euro), come dichiarato dalla società di certificazione che ha attestato sia la correttezza del prospetto di riconciliazione della contabilità regolatoria stessa con i dati di bilancio;

che, come anche specificato dall'E.N.A.C. nel corso dell'istruttoria, la Società non ha fruito di contributi pubblici sulle immobilizzazioni;

che la AdP S.p.A., pur avendo inizialmente chiesto la deroga all'applicazione della norma sul margine commerciale per i servizi, ha, successivamente, rinunciato alla concreta possibilità di avvalersene;

che il margine netto complessivo portato ad abbattimento dei diritti aeroportuali risulta pari (nel limite del 50 per cento fissato dalle Linee guida) a 440.042 euro per Bari e 60.658 per Brindisi, da ripartire tra i vari diritti aeroportuali secondo i criteri — diversi da quello «pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida» — contenuti nella direttiva interministeriale citata in premessa;

che l'E.N.A.C. ha riconosciuto ad AdP un valore dell'equity beta pari a 1,14, in ragione di un rapporto Debt/Equity pari a circa 60/40 corrispondente, a sua volta, ad una leva finanziaria specifica di AdP S.p.a. pari a circa 1,44; valore superiore alla percentuale soglia di tale leva indicata dalle parti all'art. 6 di entrambi gli Schemi di Contratto di programma (pari o inferiore a 0,75), per rendere maggiormente virtuoso il comportamento del gestore nel contenimento del rapporto di leva finanziaria;

che il WACC riconosciuto alla AdP per il periodo regolatorio 2009-2012 è pari a 9,98 per cento (WACC pre tax nominale) e che, a fronte della struttura finanziaria dell'AdP, particolarmente sbilanciata verso l'indebitamento, al gestore viene riconosciuto un premio al debito pari a 6,69 per cento, corrispondente, come previsto dalle «Linee guida», al risk free rate 2008 (4,69 per cento) maggiorato di due punti percentuali e inferiore al costo dell'indebitamento risultante dal bilancio d'esercizio (pari al 6,95 per cento);

che gli obiettivi di crescita della produttività tengono conto della prevista evoluzione dei volumi di traffico e della dinamica della produttività specifica del gestore nei cinque anni precedenti il periodo regolatorio e sono stati determinati in riferimento a valori di elasticità delle voci di costo, la maggior parte dei quali registra una diminuzione rispetto al dato storico segnando così un percorso di avvicinamento ai valori indicati nelle «Linee guida»;

che per quanto concerne i parametri di qualità del servizio:

l'indicatore «Bagagli disguidati a causa di malfunzionamento BHS» è stato inserito, su indicazione di E.N.A.C., tra quelli obbligatoriamente imposti e monitorato ai fini del Contratto di programma, portando complessivamente il numero degli indicatori obbligatori da quattro a cinque e che tale scelta, come chiarito formalmente da E.N.A.C., trova riscontro nella riconosciuta centralità del gestore nella erogazione dei servizi aeroportuali anche per quelli non direttamente svolti e nella necessità di perseguire la migliore utilizzazione degli impianti aeroportuali in linea con la recente circolare E.N.A.C. APT 31 dell'8 giugno 2009, citata in premessa;

gli indicatori a scelta sono 8 di cui:

3 misurabili in termini quantitativi;

5 misurabili come percezione (soddisfazione degli utenti);

che l'equilibrio tra indicatori relativi alla funzionalità dell'aeroporto e quelli relativi al comfort dell'utenza è rispettato, così come quello relativo agli indicatori misurabili fisicamente e per il tramite di sondaggi, anche tenuto conto dell'incremento del numero di indicatori da considerare obbligatori;

che per quanto riguarda i valori obiettivo fissati per il quadriennio:

sia le «Linee guida» che il contratto di programma tipo stabiliscono che in ciascun contratto di programma gli obiettivi siano fissati ed espressi in termine di incremento percentuale rispetto all'anno base, essendo così inseriti nella formula, e non in valore assoluto, da utilizzarsi invece per la Carta dei servizi e che tale osservazione era stata già condivisa da E.N.A.C. per Contratti di programma, già sottoposti all'esame di questo Comitato;

più specificatamente, i valori obiettivo, di cui sopra, devono essere indicati, per il quadriennio 2009-2012, come incremento rispetto all'anno ponte 2008 e che il relativo prospetto deve quindi contenere in tutto 5 colonne e gli incrementi in termini percentuali devono essere esposti solo per i quattro anni del contratto, rispetto all'anno base 2008, eliminando, pertanto, la tabella riprodotta all'allegato n. 5 l'anno 2007;

il totale dei pesi attribuiti ai singoli indicatori di qualità deve essere pari a 1 e non 0,998;

che per quanto riguarda gli indicatori di qualità ambientale:

tali indicatori sono conformi a quelli stabiliti dalle «Linee guida»;

il totale dei pesi attribuiti ai singoli indicatori deve essere pari a 1 e non 1,002;

Esprime parere favorevole

sugli schemi di Contratto di programma E.N.A.C.-AdP 2009-2012 relativi agli scali aeroportuali di Bari e Brindisi, a condizione che:

le premesse del Contratto di programma siano integrate con il richiamo alla comunicazione della Commissione UE, già citata, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

l'art. 4 sia integrato con una clausola di carattere transitorio che, in attuazione del disposto riportato nelle premesse dell'art. 3 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, preveda: *a)* l'applicazione della formula tariffaria per il 2009 senza la componente contrassegnata con Pt (tasso di inflazione programmato per il 2009 dal DPEF 2009-2013); *b)* la determinazione delle tariffe valide dal 1° gennaio 2010, tenendo conto del tasso di inflazione programmato cumulato a partire dal 2009;

il gestore aeroportuale, relativamente al valore soglia della leva finanziaria cosi come inserito all'art. 6 dello Schema di contratto di programma, nel periodo regolatorio 2009-2012 ponga in essere ogni misura ritenuta idonee a consentire, almeno in via tendenziale, il raggiungimento di tale obiettivo in modo tale da assicurarne, in ogni caso, l'effettivo e concreto conseguimento a partire dal periodo regolatorio successivo a quello in esame;

l'art. 12 sia integrato in modo da prevedere che tutti gli interventi inclusi nel piano degli investimenti siano dotati di CUP;

sia prevista una clausola, simmetrica a quella recata dal comma 3 dell'art. 14, e che quindi, conformemente a quanto previsto dalle «Linee guida», consenta il recupero a tariffa degli interventi realizzati nell'anno 2008, considerato «anno-ponte», e ne determini le modalità della relativa valutazione;

l'allegato 5 allo schema di contratto (Piano della qualità e dell'ambiente), indichi i valori obiettivo, per il quadriennio 2009-2012, come incremento rispetto all'anno ponte 2008;

per quanto attiene ai valori obiettivo fissati per il quadriennio, il totale dei pesi attribuiti ai singoli indicatori di qualità deve essere pari a 1 e non 0,998;

per quanto attiene agli indicatori di qualità ambientale il totale dei pesi attributi ai singoli indicatori ambientali deve essere pari a 1 e non 1,002;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere a questo Comitato la direttiva interministeriale che autorizza l'E.N.A.C. a individuare criteri più flessibili per il riparto del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali;

a vigilare affinché E.N.A.C. provveda ad effettuare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto delle previsioni contenute nel Contratto di programma da parte del gestore aeroportuale, assicurando nel contempo un monitoraggio costante;

a trasmettere a questo Comitato lo schema di Contratto di programma valido per il successivo quadriennio regolatorio 2013-2016, corredato da una relazione nella quale siano riportati gli esiti complessivi di tali verifiche e rappresentate eventuali criticità;

ad attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie da effettuare in occasione dei prossimi contratti di programma venga effettuata un'analisi di benchmark anche su società operanti in altri settori del comparto dei trasporti.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 167

09A13447

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2009.

Consultazione pubblica concernente i modelli Q1 e Q2 dell'informativa economica di sistema. (Deliberazione n. 559/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 ottobre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 301;

Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Vista la propria delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante «Informativa economica di sistema», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002;

Vista la propria delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009 recante «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

Considerato che ai sensi degli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificati dalle leggi n. 244 del 2007 e n. 31 del 2008, l'Autorità stabilisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 177 nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, le modalità di comunicazione degli obblighi di diffusione e di investimento di cui agli articoli 6 e 44 del Testo unico e del citato regolamento sono definite con separato provvedimento di modifica dell'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, da sottoporre a preventiva consultazione degli operatori interessati;

Rilevata pertanto la necessità di deliberare con apposito provvedimento le necessarie modifiche all'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, al fine di aggiornare i modelli per la comunicazione dei dati concernenti gli obblighi di diffusione e di inve-

stimento alle nuove previsioni della disciplina in materia di tutela della produzione europea ed indipendente;

Rilevata l'opportunità di adeguare i citati modelli dell'Informativa economica di sistema al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la compilazione della relazione alla Commissione europea sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n. 129/02/CONS le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di diffusione e di investimento sono contenute nei modelli «q1» e «q2» dell'Informativa economica di sistema;

Considerato che, stante la rilevanza della materia oggetto di regolamentazione e in ragione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito, l'Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema dei modelli q1 e q2 dell'Informativa economica di sistema, esclusivamente nella parte relativa all'attività televisiva, e lasciando invariato il modello per l'elenco dei produttori e distributori, anche al fine di acquisire le osservazioni degli operatori tenuti alla compilazione dei predetti moduli ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n. 129/02/CONS;

Ritenuto opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati a seguito dei quali si provvederà altresì ad aggiornare le note della «Guida alla compilazione dei modelli telematici della I.E.S.»;

Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta gli schemi di modello «q1» e «q2» di cui all'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n. 129/02/CONS.

2. Gli schemi di modello indicati nell'allegato A alla presente delibera sono sottoposti a consultazione pubblica.

3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 ottobre 2009

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SORTINO

09A13443

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Halkan»

Estratto decreto n. 146 del 12 ottobre 2009

Con decreto n. 146 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Sante Animale Zone Industrielle De La Ballastriere - 33505, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.

Halkan	Blister 8 zuccherini	AIC 102232016

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13277

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hapadex 10%»

Estratto decreto n. 118 del 16 settembre 2009

Con decreto n. 26 del 6 marzo 2009 è revocata, su rinuncia della Ditta Schering Plough Veterinaire - Francia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Hapadex 10%	Tanica da 1 litro	102078033

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13278

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 145 del 12 ottobre 2009

Con decreto n. 145 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Sintofarm S.P.A. Via Togliatti, 5 - Guastalla (Reggio Emilia), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Sulfadimetossina 20%Sintofarm S.p.a.	Fustino da 5 kg	AIC 102676020
Flumequina 200 (Sintofarm)	sacco da 25 kg	AIC 102639010

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13279

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 148 del 12 ottobre 2009

Con decreto n. 148 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O.BOX 31 - 5830, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

PORSILIS ATRINORD	**FLACONE DA 100 ML**	**AIC 101612012**
COBACTAN I U (NTRAUTERINO)	**SCATOLA CON 1 SIRINGA, 1 PIPETTA, 1 GUANTO**	**AIC 103822019**
PORSILIS ATRINORD	**FLACONE DA 50 ML**	**AIC 101612024**
CRONO-GEST	**"SPUGNE" 25 X 45 MG "TIPO CAPRA"**	**AIC 101899084**
CRONO-GEST	**"SPUGNE" 25 X 40 MG "TIPO PECORA"**	**AIC 101899134**
CRONO-GEST	**"SPUGNE" 25 X 40 MG "TIPO AGNELLA"**	**AIC 101899108**
COBACTAN I U (NTRAUTERINO)	**SCATOLA CON 10 SIRINGHE**	**AIC 103822021**
CRONO-GEST	**"SPUGNE" 25 X 30 MG**	**AIC 101899110**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13276

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C10AA04	Fluvastatina	28 unità 80 mg - uso orale
J01XX01	Fosfomicina	14 unità 20 mg - uso orale

09A13273

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Approvazione del II aggiornamento 2009 del piano di bacino - stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 15 del 21 ottobre 2009 il Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di Bacino della Basilicata ha approvato il II Aggiornamento 2009 del Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico;

Le nuove disposizioni del PAI, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi del comma 4, art. 65 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiornamento del P.A.I. può essere consultato sul sito www.adb.basilicata.it.

09A13275

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 14 del 14 ottobre 2009 di finanziamento dell'intervento di messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente ferroviario e rifacimento/ripristino degli impianti e dei servizi essenziali del Comune di Viareggio.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 14 del 14 ottobre 2009 ha disposto il finanziamento dell'intervento di messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente ferroviario e rifacimento/ripristino degli impianti e dei servizi essenziali, soggetto attuatore il Comune di Viareggio;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 16 ottobre 2009 - Parte prima.

09A13274

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-263) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.